



AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ
Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità

N. XX del XX/XX/XXXX

CONVENZIONE
RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DELLE CASE DI ACCOGLIENZA
PER DONNE MALTRATTATE

nell'ambito Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di enti prestatori di servizi residenziali per donne vittime di violenza - Case di Accoglienza per Donne Maltrattate - codice SRS 14 autorizzati al funzionamento e accreditati - idonei alla stipula di convenzioni per il triennio 2026-2028 - Determinazione Dirigenziale n. XX del XX/XX/XXXX - DETDI\XXXX\XXXX del XX/XX/XXXX

"Nome Casa"

L'anno XXXX, il giorno XX del mese di XXXXXXXXXXXX, si procede con il presente atto alla stipula della seguente convenzione

TRA

1) Dott. Sergio Mazzocca nato a XXXXXXXX il XX/XX/XXXX, nella qualità di Dirigente del Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità e, come tale, autorizzato alla stipula e alla sottoscrizione dei contratti esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e in esecuzione dell'art. 48 comma 2 dello Statuto Comunale, nonché dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale;

2) XXXXXXXXXXXXXXXX, con sede legale in XXXXXXXXXXXXXXXX - iscritta nel registro delle imprese di XXXXXXXXXXXX numero REA XXXXXX - C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, nella persona del/lla XXXXXXXXXXXXXXXX, nato/a a XXXXXXXXXXXXXXXX, legale rappresentante, giusta dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M 187/91 agli atti del Servizio.

PREMESSO CHE:

- la Regione Campania, con l'adozione del Regolamento regionale n. 4/2014 (Regolamento di attuazione della Legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 - Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), ha normato in materia di

autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle strutture e dei i servizi sociali operanti sul territorio, individuando nell'apposita scheda del Catalogo dei Servizi le caratteristiche organizzative, strutturali e funzionali delle tipologie di strutture rivolte all'accoglienza delle donne maltrattate;

- il Comune di Napoli ha avviato un complessivo e articolato processo finalizzato a individuare le strutture regolarmente autorizzate e accreditate diffuse sul territorio sulla base delle prescrizioni disposte dal Regolamento regionale;
- il Direttore Generale, con Disposizione n. 33/2014, ha adottato le Linee di indirizzo per l'applicazione del nuovo Regolamento regionale n. 4/2014 e individuato e definito le modalità per la presentazione della richiesta di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento da parte degli Enti interessati;
- con Deliberazione di G.C. n. 394 del 18/5/2016 si è preso atto e si è approvata la programmazione e implementazione dei servizi istituiti a sostegno delle donne vittime di violenza e maltrattamenti, con relativi schemi di convenzione, fogli di presenza, autorizzazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 05 del 03/10/2025 del Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità sono state approvate le nuove tariffe per l'accoglienza residenziale delle donne vittime di violenza maschile e loro eventuali figli minori;
- con Determinazione Dirigenziale n. XX del XX/XX/XXXX - DETDI\XXXX\XXXX del XX/XX/XXXX è stata indetta apposita selezione mediante Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di enti prestatori di servizi residenziali per donne vittime di violenza - Case di Accoglienza per Donne Maltrattate - codice SRS 14 – autorizzati al funzionamento e accreditati - idonei alla stipula di convenzioni per il triennio 2026-2028, nell'ambito del progetto PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027- NA4.4.11.1h – “P.A.S.S.I. (Protezione, Accoglienza, Sicurezza, Indipendenza)”;
- con Disposizione Dirigenziale n. XX del XX/XX/XXXX - DISP\XXXX\XXXXXXXX del XX/XX/XXXX si è proceduto all'approvazione di un elenco di Enti prestatori di servizi residenziali per donne vittime di violenza ricorrendo al convenzionamento basato sul modello di accreditamento di cui al Regolamento Regionale 4/2014 e alla Delibera dell'A.N.A.C. n. 966 del 14 settembre 2016;
- in relazione all'Ente prestatore che sottoscrive la convenzione sono stati effettuati con esito positivo i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 3 dell'Avviso de quo, le verifiche del possesso dei requisiti di carattere tecnico e si è verificata la regolarità dell'esito dell'accertamento tributario di cui al Programma 100;
- con nota XXXXXXXXXXXXXXXXXX è stata trasmessa alla Banca Dati Nazionale Antimafia la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011; anche se a tutt'oggi non sono pervenute i relativi esiti, le parti addivengono alla stipula della presente convenzione ai sensi dell'art. 93 comma 3 del Codice delle leggi antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011;
- la Casa di Accoglienza per Donne Maltrattate “XXXXXXXXXX” è stata accreditata con provvedimento n. XXXXX del XX/XX/XXXX rilasciato da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto.

Art.2

Oggetto

Il Comune di Napoli e l'Ente XXXXXXXXXXXX, costituiscono rapporto di convenzione in relazione e a seguito di quanto disposto e descritto con Disposizione Dirigenziale n. XX del XX/XX/XXXX - DISP\XXXX\XXXXXXX del XX/XX/XXXX e relativo al servizio di accoglienza di Donne Maltrattate presso la Casa di Accoglienza per Donne Maltrattate "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX".

Le Case di Accoglienza per Donne Maltrattate sono attualmente previste e definite nella Sezione A del Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 n. 4/2014. Rappresentano un luogo protetto finalizzato a ospitare le donne vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e abusi sessuali extra o intra-familiari, allo scopo di sottrarle, insieme ai figli minori, a situazioni di pericolo, a offrire loro il sostegno necessario a costruire un percorso di uscita dalla violenza, a restituire dignità e consapevolezza di sé affinché possano progettare per sé e per i loro figli una vita autonoma e serena. Le strutture lavorano in stretta connessione con i Centri Servizi Sociali Territoriali delle Municipalità che operano sull'intero territorio del Comune di Napoli e con il Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità. Il servizio è caratterizzato da una pluralità di interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali: ascolto, accoglienza ed ospitalità, orientamento, consulenza legale, consulenza psicologica, gruppi di auto aiuto, accompagnamento nel percorso di autonomia e reinserimento lavorativo, per le donne straniere – ove necessario - corso di italiano e affiancamento nella procedura per l'ottenimento del permesso di soggiorno, accompagnamento e sostegno nell'adempimento di percorsi, incontri e di tutti i dispositivi prescritti dall'Autorità Giudiziaria. Le Case di Accoglienza per Donne Maltrattate devono essere ubicate in centri abitati, o nelle loro vicinanze, facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici; ciò allo scopo di facilitare la vita sociale nel territorio e l'accesso ai servizi territoriali. Le strutture devono essere adeguatamente dimensionate in relazione ai bisogni delle accolte e avere spazi così come prescritto dalla L.R. 11/2007 n. 4/2014. La convenzione disciplina i rapporti economici e giuridici tra il Comune di Napoli e il soggetto prestatore.

Art. 3

Utenza

Le Case di Accoglienza per Donne Maltrattate accolgono un massimo di 6 donne maggiorenni vittime di violenza, sole e/o con figli minori, in possesso di documento di riconoscimento.

Per le donne residenti sul territorio cittadino è garantita un'accoglienza fino a un massimo di 4/6 mesi, in base al programma individualizzato, in struttura a media/bassa/elevata intensità di accoglienza sociale.

Per le donne non residenti è garantita un'accoglienza, in emergenza, di breve durata. L'Assistente Sociale del Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità in tempi brevi, massimo 5 gg., deve segnalare e comunicare l'avvenuta accoglienza della donna (ed eventualmente del figlio minore) al Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di residenza che ha la competenza territoriale, nonché economica, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge 328/2000. Nelle more della individuazione del Comune di competenza, la presa in carico temporanea è in capo al C.S.S.T. (Centro Servizi Sociali Territoriali) della Municipalità dove è avvenuto l'evento violento.

Per le donne straniere vittime di violenza domestica si applica l'art. 4 Legge 119/2013 "Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica": il Questore, con il parere favorevole dell'Autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno ai

sensi dell'art. 5 comma 6 della summenzionata legge, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza.

Come già indicato, anche in questo caso la presa in carico è in capo al C.S.S.T. della Municipalità dove è avvenuto l'evento violento.

Sarà cura della Responsabile della Casa di Accoglienza per Donne Maltrattate la comunicazione all'Ufficio Immigrati della Questura della avvenuta accoglienza delle donne straniere e, nel contempo, al Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità.

Non possono essere accolte nelle Case di Accoglienza per Donne Maltrattate le donne che presentano problematiche tali da richiedere interventi di servizi specialistici (tossicodipendenza, etilismo, psichiatria, gravi malattie che richiedano trattamenti sanitari particolari etc.).

Art. 4

Percorso per l'accesso in Casa per Donne Maltrattate

La procedura per l'accesso in Casa per Donne Maltrattate potrà attuarsi a partire da una segnalazione/richiesta di operatori/operatorrici afferenti a strutture, Enti pubblici e privati, come di seguito indicati:

- trasferimento di chiamata del 1522, numero di Pubblica Utilità;
- Centri Antiviolenza;
- Servizi Sociali Territoriali;
- Forze dell'Ordine;
- Pronto Soccorso Ospedalieri;
- Autorità Giudiziarie;
- Consultori;
- richiesta spontanea della donna.

Da qualsiasi parte provenga la segnalazione/richiesta di messa in sicurezza della donna, la stessa deve essere inviata al C.S.S.T. della Municipalità competente per territorio per la valutazione e la presa in carico del caso. La valutazione in urgenza della situazione di rischio della donna vittima di violenza, a cura del C.S.S.T., deve evidenziare:

- a) gli elementi di rischio di esposizione alla violenza;
- b) un breve profilo socio-ambientale;
- c) la residenza anagrafica;
- d) il possesso di documento di identità;
- e) l'opportunità di inserimento in Casa di Accoglienza per Donne Maltrattate, per la messa in sicurezza della donna.

Tutti i C.S.S.T., effettuata la valutazione del caso e predisposta la relativa relazione, si interfacciano con l'Assistente Sociale del Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità competente per l'accesso in struttura e per il relativo provvedimento di autorizzazione di messa in sicurezza in Casa di Accoglienza per Donne Maltrattate.

La Casa di Accoglienza contattata si organizzerà per prelevare la donna dal luogo istituzionale ove ha richiesto di essere messa in protezione qualora non vi sia la possibilità di accompagnarla con il supporto delle forze dell'ordine.

1. Accesso programmato e in situazione di emergenza

Avviene su richiesta di operatori afferenti a strutture, Enti pubblici e/o privati, i quali faranno riferimento ai Centri dei Servizi Sociali Territoriali che provvederanno alla presa in carico del caso

mediante un primo colloquio con la donna e l'invio di una relazione esplicativa con la richiesta di messa in sicurezza della donna vittima di violenza al Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità, che coordina le attività di collocamento in Casa di Accoglienza per Donne Maltrattate e predispone, sulla scorta della relazione pervenuta, il provvedimento economico/amministrativo di autorizzazione di messa in sicurezza a firma della Dirigente del Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità da inviare alla responsabile della Casa di Accoglienza per Donne Maltrattate e all'Assistente Sociale che ha la presa in carico del caso.

La Casa di Accoglienza contattata si organizzerà per prelevare la donna dal luogo istituzionale ove ha richiesto di essere messa in protezione qualora non vi sia la possibilità di accompagnarla con il supporto delle forze dell'ordine.

Una volta accolta, la responsabile della struttura della Casa di Accoglienza per Donne Maltrattate dovrà comunicare, entro 24h, l'avvenuto ingresso della donna nella struttura.

In situazione di emergenza, la procedura sopra descritta seguirà un iter appropriato al caso, per cui, l'Assistente Sociale del Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità, che ha il compito di verificare la disponibilità presso le Case di Accoglienza per Donne Maltrattate convenzionate con il Comune di Napoli, procede direttamente alla messa in sicurezza della donna e invia successivamente alla comunicazione di avvenuta accoglienza, l'autorizzazione di messa in sicurezza alla Casa di accoglienza e al C.S.S.T. competente per la presa in carico del caso.

Qualora la messa in protezione avvenga nelle ore notturne oppure serali (dalle ore 16:00 alle ore 08:00) mediante il Servizio di Reperibilità, l'Assistente Sociale di turno redige entro le 24h una relazione sul caso, da inviare con urgenza all'Assistente Sociale del Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità ed al C.S.S.T. della Municipalità di competenza territoriale del caso in base alla residenza della donna, per la presa in carico della stessa mediante la procedura suindicata.

2. Accesso con minori

Qualora la messa in protezione avvenga nelle ore notturne oppure serali (dalle ore 16:00 alle ore 08:00) mediante il Servizio di Reperibilità, l'Assistente Sociale contatta il Pubblico Ministero di turno e relaziona sul caso inviando il tutto all'Assistente Sociale del Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità, al C.S.S.T. della Municipalità di competenza territoriale del caso in base alla residenza della donna e al Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

È possibile che nel corso degli incontri di equipe, e man mano che si procederà alla conoscenza del caso e alla sua evoluzione, potranno emergere problematiche che rendano opportuno un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale della mamma; in tal caso, sarà opportuno valutare una diversa presa in carico del nucleo.

3. Accesso di donne non residenti

Fatta salva la procedura tipo, già descritta al punto 1, se trattasi di donne non residenti viene contattato il servizio sociale del Comune dell'ultima residenza della donna per attivare la competenza territoriale e la presa in carico della stessa.

4. Accesso di donne straniere sprovviste di permesso di soggiorno

Fatta salva la procedura tipo già descritta, se trattasi di donne straniere presenti sul territorio, sprovviste di titolo di soggiorno, si applica l'art. 4 della Legge 119/2013.

"Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica": il Questore, con il parere favorevole dell'Autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di

soggiorno, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della summenzionata legge, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza.

Come già indicato, anche in questo caso la presa in carico è in capo al C.S.S.T. della Municipalità dove è avvenuto l'evento violento.

Sarà cura della Casa di Accoglienza per Donne Maltrattate inviare la comunicazione di accoglienza della donna straniera all'Ufficio Immigrati della Questura e avviare la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno.

Il contraente dichiara di accettare e rispettare le linee operative e tutto quanto indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 7 del 29/4/2016 e nella Deliberazione di G.M. n. 394 del 18/5/2016, che si accettano per ricevuta.

Art. 5

La metodologia e l'approccio di autonomia

La struttura deve assicurare la presenza di operatrici in base alle esigenze delle ospiti della Casa e garantire le condizioni utili all'ospitalità tutti i giorni dell'anno, qualora emergessero condizioni di particolare delicatezza, legate a situazioni personali o relative a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, garantirà la presenza di un'operatrice anche notturna.

La struttura deve essere fortemente connessa con il territorio e le sue risorse attraverso costruzioni di reti, coordinamenti, mappature di risorse, con particolare attenzione a ciò che è inerente al mondo del lavoro, della casa, della famiglia per favorire il reinserimento sociale delle ospiti.

La Casa di Accoglienza:

- promuoverà, in particolare, attività di "auto-aiuto" sia sul piano relazionale che sul piano materiale, promosse tra le donne ospiti della Casa;
- creerà, all'interno della Casa, un clima di tipo familiare e di sostegno reciproco tra le donne ospiti;
- offrirà consulenza professionale e specialistica in ambito giuridico-legale, psicologico, medico e socio-educativo, e in particolare un percorso di sostegno alla genitorialità;
- affiancherà la donna nell'esecuzione dei provvedimenti statuiti dell'Autorità Giudiziaria fornendole il sostegno necessario, psicologico e materiale, anche relativamente ai decreti ex art. 403 c.c. che possono prevedere l'accompagnamento del minore agli incontri protetti con il genitore maltrattante;
- offrirà orientamento informativo ai servizi e al lavoro per l'inserimento/reinserimento lavorativo e possibilità di carattere formativo, utilizzando tutte le risorse esistenti a livello pubblico e privato sul territorio;
- promuoverà l'autonomia favorendo l'autodeterminazione delle donne accolte e, per le straniere, programmerà la frequentazione di corsi di italiano qualora non abbiano avuto la possibilità di apprenderlo;
- sosterrà la ricerca di soluzioni abitative per i nuclei madre-figlio o per le donne che intendano riorganizzarsi in maniera autonoma;
- attiverà e implementerà il coinvolgimento di più soggetti istituzionali alla partecipazione dei percorsi di reinserimento, in rete con Enti, Istituzioni, Associazioni, Organismi e Servizi operanti nei settori: lavoro e formazione, sociale, sanitario, legale e di pubblica sicurezza.

Art. 6

Il Progetto Individualizzato

Il collocamento nella Casa di Accoglienza per Donne Maltrattate è finalizzato al recupero dell'integrità psicologica e alla riprogettazione di un percorso di vita e di una rete di rapporti relazionali basati sulla correttezza e sulla reciproca stima della persona.

Nella fase iniziale di accoglienza sarà definito e redatto (entro 1 mese) un progetto di accesso a cura della responsabile della struttura e dell'Assistente Sociale del C.S.S.T., condiviso con la donna vittima di violenza.

Tale progetto, dopo la sottoscrizione, deve essere inviato all'Assistente Sociale del Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità, e diviene condizione indispensabile per la permanenza in struttura.

Entro un mese dall'accoglienza, l'Assistente Sociale del Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità convoca un'equipe multidisciplinare, che include le professionalità impegnate per il buon fine del progetto individualizzato e che può essere integrata all'occorrenza da altre professionalità.

L'equipe è così composta:

- Assistente Sociale del C.S.S.T. e/o di riferimento che ha la presa in carico del caso;
- Responsabile della Casa di Accoglienza che ospita la donna;
- Assistente Sociale del Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità;
- Operatori socio/sanitari e altre figure professionali coinvolte nel processo di aiuto.

L'equipe ha il compito di definire obiettivi, tempi, modalità di verifica, valutazione e riprogettazione del percorso di fuoriuscita dalla violenza e deve elaborare un Progetto Individualizzato di crescita e di fuoriuscita dalla violenza della donna che tenga conto di tutti gli aspetti essenziali (sociali, sanitari, psicologici, lavorativi e alloggiativi) per il reinserimento sociale della persona. Tali indicazioni compongono il Progetto Individualizzato (P.I.) per la durata dell'accoglienza nella comunità residenziale. Il P.I. – sottoscritto dalla Assistente Sociale del C.S.S.T., dalla responsabile della Casa di Accoglienza per Donne Maltrattate e dalla donna che è stata accolta – deve essere inviato al Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità. Tale progetto deve essere monitorato con incontri programmati ogni 2 mesi, su indicazione dell'Assistente Sociale del Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità.

Art. 7

Prestazioni

Le attività, come previste dal Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 n. 4/2014, sono le seguenti:

- accoglienza e ospitalità;
- orientamento;
- consulenza legale;
- consulenza psicologica;
- gruppi di auto-aiuto;
- accompagnamento nel percorso di reinserimento lavorativo;
- promozione e attivazione di reti territoriali per l'inclusione delle donne e dei minori in attività ludico-ricreativa;
- promozione di percorsi in favore di minori;

- mediazione culturale e attivazione di percorsi di apprendimento della lingua italiana.

Art. 8

Personale

L'equipe della Casa di Accoglienza per Donne Maltrattate deve essere formata da donne con formazione ed esperienza specifica nel campo della violenza di genere e devono essere previste le seguenti figure professionali: 1 Coordinatrice; 1 figura professionale di II livello; 1 figura professionale di III livello, con i titoli così come individuati nel Regolamento regionale 4/2014 ed esperienza documentata di almeno due anni nell'ambito di attività di prevenzione e/o contrasto alla violenza di genere; 1 consulente legale. Per tale servizio, la Coordinatrice deve assicurare la presenza per almeno 25 ore settimanali, e durante le ore diurne la presenza di almeno un operatore (II o III livello) ogni 6 donne. Di tali figure, il 70% deve essere di II livello e il 30% di III livello. Il personale deve garantire in ogni caso la reperibilità 24h su 24, e la presenza notturna in casi particolari.

Alle operatrici è affidato il compito di accompagnare le donne attraverso l'intero percorso progettuale, di elaborare in accordo con loro e con l'equipe il piano individuale. Alla Coordinatrice spetta altresì il compito di organizzare il lavoro dell'equipe della casa e coordinare le attività operative, promuovendo incontri periodici delle operatrici impegnate, al fine di svolgere una funzione di programmazione, verifica e valutazione condivisa.

La Coordinatrice, con il supporto dell'equipe e di concerto con il Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità, adotterà tutti gli strumenti per il costante monitoraggio delle attività, per l'elaborazione di report periodici finalizzati alla valutazione della rispondenza del servizio effettuato e alla verifica del gradimento delle utenti sul servizio. Inoltre, curerà la promozione di reti territoriali di servizi e attività, definendo ogni possibile sinergia con altre progettualità in merito alla violenza di genere presenti in ambito territoriale e il raccordo con gli uffici centrali del Comune di Napoli.

Entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, l'ente gestore è tenuto a trasmettere a questa Amministrazione l'elenco dettagliato delle risorse umane impiegate ai fini dell'erogazione del servizio residenziale, specificando per ciascuna di esse nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica professionale posseduta, tipo di attività svolta presso la struttura residenziale, relativo impegno orario e tipologia di rapporto contrattuale instaurato. Con riferimento a ciascuna delle predette risorse umane, l'ente gestore è altresì tenuto a trasmettere:

- 1) copia del contratto di lavoro o dell'ordine di servizio o della lettera di incarico professionale;
- 2) con riferimento al personale con contratto di lavoro subordinato, copia della relativa comunicazione UniLav;
- 3) curriculum vitae, redatto dall'interessato in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ogni eventuale sostituzione, temporanea o definitiva, debitamente motivata, delle risorse umane impiegate ai fini dell'erogazione del servizio residenziale deve essere tempestivamente comunicata dall'ente convenzionato al Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità, con contestuale trasmissione dell'elenco di cui sopra, opportunamente aggiornato, nonché della documentazione sopra richiesta, relativamente alle risorse umane sostitutive.

L'ente gestore convenzionato, in ogni caso, si impegna a provvedere alla sostituzione delle risorse umane che, anche a seguito delle verifiche e dei controlli svolti dall'Amministrazione comunale, si rivelino inadeguate allo svolgimento delle mansioni strumentali all'erogazione del servizio residenziale.

Art. 9

Sede delle attività

Come già indicato nel Regolamento Regionale 4/2014, le Case per Donne Maltrattate debbono essere ubicate in centri abitati o nelle loro vicinanze, facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici allo scopo di facilitare la vita sociale nel territorio e l'accesso ai servizi territoriali. Si tratta di civili abitazioni che non devono presentare barriere architettoniche in osservanza della normativa vigente e devono:

- avere spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione;
- garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy in un contesto di vita il più possibile simile all'ambiente familiare;
- avere stanze singole, con uno spazio notte individuale non inferiore a mq 9, o doppie con uno spazio non inferiore a mq 14;
- garantire la possibilità a ogni donna di dormire con il/i proprio figlio/i minori;
- essere dotate di 2 servizi igienici, di un locale soggiorno-pranzo, di una cucina, nonché di postazione telefonica accessibile per le ospiti.

Le Case possono ospitare fino a un massimo di 6 donne che abbiano superato la maggiore età con i loro con il/i proprio/i figlio/i minori se presenti.

Art. 10

Strumenti di lavoro e di monitoraggio e valutazione

L'Ente prestatore si impegna ad adottare i seguenti strumenti minimi di lavoro:

- scheda personale della donna, così come la scheda del minore costantemente aggiornata;
- registri per le presenze delle ospiti con firma giornaliera delle ospiti;
- diario giornaliero indicante gli interventi effettuati e le eventuali osservazioni;
- tabella dei turni delle operatrici e registro per le presenze degli stessi;
- registro vidimato dalla Procura Minori per l'eventuale accoglienza dei figli minori delle ospiti;
- strumenti di monitoraggio delle attività e della valutazione della qualità del servizio;
- realizzazione di attività formative e di aggiornamento per l'equipe;
- piani di intervento individuali controfirmati dall'Assistente Sociale territoriale di riferimento, dalla responsabile della struttura della Casa di Accoglienza e dalla donna accolta vittima di violenza.

Art. 11

Rapporti con il Comune e Obblighi dell'ente convenzionato

Il/La XXXXXXXXXXXX, nella qualità di legale rappresentante della XXXXXXXXXXXXXXXX, dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare le clausole di cui all'art. 8 del Protocollo di Legalità che qui di seguito si riportano:

Clausola n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

"La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del DPR 252/98 a carico del subfornitore".

Inoltre dichiara:

1. di non aver ricevuto contestazioni dagli Enti Locali Committenti, opportunamente motivate e circostanziate, su elementi significativi relativi alla qualità delle prestazioni rese, o provvedimenti di risoluzione del rapporto convenzionale negli ultimi due anni di cui alla Delibera di G.C. 394/16;
2. di accettare le condizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con Delibera di G.C. n. 69 del 01/03/2024, che dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo;
3. di non aver concluso, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e impegnarsi altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevoli delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
4. di assicurare il rispetto di tutti gli oneri, le prescrizioni e le condizioni previsti dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal D. Lgs. 36/2023, dalle norme specifiche previste nel Programma Nazionale METRO Plus e Città Medie del Sud 2021-2027, nel Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, nel Regolamento (UE) 2021/1058, nel Regolamento (UE) 2021/1057 e le successive modifiche e integrazioni, nel Reg. (UE) n. 2021/1060, nonché i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione, nell'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027, nella Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)9773 del 16 dicembre 2022, nella normativa UE, nazionale e regionale applicabile, nonché tutte le indicazioni, le prescrizioni e le condizioni imposte da tutti i Programmi che concorrono al finanziamento della presente procedura, in materia di aspetti trasversali, e in particolare assicurare il rispetto della disciplina UE e nazionale in materia di appalti, parità tra uomini e donne e non discriminazione, aiuti di Stato e norme ambientali;
5. di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorse-strategiche, che prevede, per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, di subordinare l'aggiudicazione all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'Anagrafe dei contribuenti, e alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali;
6. di conoscere e di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.13/08/2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui alla L. n. 217/2010 di conversione del D.L. 12/11/2010 N. 187 e che, in caso di convenzionamento, assolverà a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle norme sopracitate;
7. di garantire all'intera équipe operativa l'applicazione del CCNL di settore, con l'applicazione di contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente e in coerenza con la tipologia del servizio affidato, da trasmettere al Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità entro 10 giorni dall'inizio delle attività unitamente agli UNILAV;
8. di ottemperare a quanto previsto ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive integrazioni. In tal senso, l'ente affidatario è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di cui è titolare il Comune di Napoli. Vengono affidati all'aggiudicatario l'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi allo svolgimento delle attività. L'affidatario è tenuto a ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la Protezione dei Dati Personali e si impegna a organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle

disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza;

9. di aver sottoscritto il Patto di Integrità in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione all'Avviso Pubblico;

10. di essere in possesso della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti e i volontari, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando il Comune da ogni responsabilità correlata a tali eventi;

11. di essere a conoscenza e accettare che i pagamenti saranno subordinati all'effettivo trasferimento degli importi dei fondi, all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), e a quanto previsto dall'Avviso Pubblico;

12. di partecipare, mediante la Coordinatrice delle attività e/o suo delegato, alle riunioni di coordinamento e monitoraggio organizzate dal Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità.

L'Amministrazione Comunale si riserva le funzioni di programmazione delle attività nonché la facoltà di dettare istruzioni e direttive per il corretto svolgimento delle stesse.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre verifiche e ispezioni ogniqualvolta lo riterrà opportuno, in ordine alla regolare esecuzione delle attività nonché al livello qualitativo delle stesse.

L'affidatario diverrà il diretto interlocutore del Comune per la gestione delle attività progettuali; a questo stesso il Comune conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.

Art. 12

Corrispettivi

L'Amministrazione Comunale, a fronte dei servizi resi di cui all'art. 7, corrisponderà all'ente convenzionato un importo *pro die* di € 107,00 per ciascuna donna e di € 35,00 per ciascun minore secondo le tariffe determinate di cui alla D.D. n. 05 del 03/10/2025, divenuta esecutiva ai sensi di legge.

La retta *pro die* è computata, in casi particolari, come di seguito indicato:

- Assenza non giustificata, della durata di 24/h, comporta il pagamento della retta dimezzata e la dimissione ad horas;
- Assenza giustificata contingente ed urgente per max. 7 notti, si corrisponde la metà della retta;
- In caso di ricovero ospedaliero verrà corrisposta la metà della retta per tutta la durata del ricovero.

In tali casi, la responsabile della struttura deve darne comunicazione motivata al Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità per la relativa autorizzazione.

A nessun titolo l'Ente gestore potrà richiedere alle famiglie delle donne e dei minori inseriti e autorizzati dal Comune di Napoli, somme per le prestazioni oggetto della convenzione.

Art. 13

Liquidazione corrispettivi

La liquidazione delle prestazioni avverrà previa presentazione di fattura corredata da:

- 1) fogli firma presenza ospiti in originale;
- 2) progetti individualizzati delle ospiti;
- 3) relazione finale relativo al periodo di permanenza della donna in struttura;

4) timesheet degli operatori per il periodo di fatturazione.

La fatturazione elettronica dovrà riportare nell'intestazione il codice IPA 2FEAFS unitamente all'indicazione del codice Riferimento Amministrazione 1116 relativo al Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità.

La documentazione deve pervenire al medesimo Servizio a mezzo PEC all'indirizzo: antiviolenza.pariopportunita@pec.comune.napoli.it

Art. 14

Attività di vigilanza e controllo

La convenzione potrà essere revocata al venir meno dei requisiti indicati, sulla scorta di verifiche periodiche e di un processo di valutazione continua della qualità delle prestazioni rese.

Con apposita disposizione, verrà nominato uno specifico Gruppo per la qualità delle prestazioni, al quale saranno affidati i seguenti compiti:

- attività mirate di monitoraggio e valutazione da realizzarsi mediante Audit e incontri da realizzarsi anche presso le stesse strutture;
- individuazione dei punti di criticità e attivazione con gli enti gestori dei servizi di percorsi per il miglioramento della qualità;
- adozione di strumenti di verifica e valutazione elaborati congiuntamente alle assistenti sociali dei C.S.S. territoriali;
- eventuale proposta di revoca della convenzione adeguatamente motivata in relazione all'attività di monitoraggio e valutazione realizzata.

L'Amministrazione Comunale si riserva ad ogni modo di verificare il rispetto di quanto previsto nella presente convenzione mediante controlli periodici e visite non programmate. Per l'esercizio di tali funzioni, il Comune si avvarrà dei Centri di Servizi Sociali Territoriali e del personale del Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità.

Art. 15

Contestazione disservizi e procedure di addebito

Il Dirigente del Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità è deputato a contestare all'affidatario i disservizi che si verificassero durante il periodo contrattuale. Le contestazioni di detti disservizi dovranno essere sempre comunicate per iscritto al rappresentante legale dell'affidatario, che avrà cinque giorni di tempo dalla ricezione della contestazione per controdedurre.

Ove le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative dal responsabile del procedimento, il medesimo provvederà all'applicazione di una penalità, su ogni singola contestazione, non inferiore a € 260,00 (duecentosessanta euro) e non superiore a € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta euro), secondo la gravità dell'inadempienza. Tali penalità saranno applicate, commisurate al danno anche di immagine, a seguito di non osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/4/2017.

Art. 16

Risoluzione del contratto, affidamento a terzi

In caso di gravi e accertate inadempienze, l'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione della convenzione in qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni, provvedendo al servizio direttamente o ricorrendo ad altro ente, a spese del soggetto affidatario.

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali così come previsti dall'Avviso Pubblico;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'ente affidatario del servizio affidato;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte delle operatrici;
- gravi e accertate inosservanze del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con Delibera di G.C. n. 69 del 01/03/2024.
- Mancato rispetto delle norme previste dalla "Convenzione di Istanbul".

L'Amministrazione Comunale potrà altresì ottenere la risoluzione del contratto in caso di cessione dell'ente affidatario, di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stato di morosità e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, nonché qualora venga modificata la ragione sociale dell'ente in modo tale da non contemplare più le prestazioni oggetto di appalto.

Art. 17

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dal 01/01/2026 fino al 31/12/2028, salvo eventuali proroghe che l'Amministrazione comunale riterrà necessario disporre con idonei provvedimenti.

Art. 18

Adeguamento alle normative

La presente convenzione dovrà comunque adeguarsi alle eventuali nuove disposizioni emanate in materia dagli organi statali, regionali e comunali competenti.

Art. 19

Spese

Tutte le spese e gli oneri inerenti alla presente convenzione sono a carico dell'Ente contraente, se dovute.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso su richiesta di una delle parti, e le spese saranno a carico del richiedente.

Art. 20

Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il Foro competente è quello di Napoli.

Le parti contraenti dichiarano di approvare esplicitamente l'art. 13 (Liquidazione corrispettivi).

Visto, apposto con firma digitale, per la regolarità del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei contratti, per la parte di competenza Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità.

Il Dirigente Dott. Sergio Mazzocca

Io Dirigente (certificato digitale di sottoscrizione identificato al numero di serie XXXXXXXXXXXX, valido dal XXXXXXXX al XXXXXXXXXX), quale rappresentante del Comune di Napoli, ho ricevuto il presente atto via PEC dall'altra parte contraente che, previa lettura, lo dichiara conforme alla propria espressa volontà, nonché lo accetta e lo sottoscrive mediante l'utilizzo e il controllo di strumenti informatici, ivi compresa l'apposizione di firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE
dott. Sergio Mazzocca

IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX